



COMUNE DI VIDDALBA

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIO - CULTURALI

BANDO DI GARA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 59/2019 ed in riferimento all'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione*, di cui all'art. 11 della L. 431/98.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 27/06/2019 E FINO ALLE ORE 13:00 DEL 13/09/2019.

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Viddalba, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare sita nel Comune di Viddalba, a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria e destinatari dei contributi

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Viddalba. Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza, da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (L. n. 133 del 06/08/08);
2. essere residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data di pubblicazione del bando;
3. essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
4. non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art.2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
5. essere titolare di un contratto, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
6. la locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
7. essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
8. non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi:

- coloro che presenteranno la domanda all'ufficio protocollo dell'Ente oltre la data di scadenza del presente bando;
- i titolari di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- coloro che non possiedono anche solo uno dei requisiti di cui all'art.1.

Art. 2 - Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

Le domande di partecipazione al presente bando, corredate da *copia di un documento di identità*, devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Servizi Socio Culturali e l'ufficio "Sportello del Cittadino" e devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione attestante la propria situazione personale, familiare e reddituale, ovvero:

- dichiarazione ISEE 2019;
- copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- copia del versamento dell'Imposta annuale di registrazione, relativa all'ultimo anno;
- ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2019;
- dichiarazione personale resa ai sensi della L. 445/2000 relativa alla composizione del proprio nucleo familiare;
- per i soli cittadini extracomunitari : copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n° 286/98.

La mancata esibizione della documentazione entro i termini fissati, produrrà l'esclusione dalla graduatoria ed il conseguente decadimento dal beneficio economico.

Le domande andranno consegnate nel periodo dal 27/06/2019 e fino alle ore 13:00 del 13/09/2019 (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00) esclusivamente presso l'ufficio protocollo del Comune - Via G.M. Angioy n. 5 - 07030 Viddalba (SS).

Nel caso le domande venissero spedite tramite raccomandata A.R., dovranno comunque pervenire in Comune in busta chiusa, nel retro della quale dovrà essere riportata chiaramente la seguente dicitura "Domanda per l'accesso alle graduatorie contributi canoni di locazione 2018" oltre alla chiara indicazione del mittente, entro e non oltre pena l'esclusione, entro il **13/09/2019**.

Art. 4– Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla formazione di un elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi con relativa giustificazione che ha determinato l'esclusione.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse. In ogni caso per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

La graduatoria verrà approvata con determinazione del responsabile del Servizio socio-culturale e pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Viddalba. Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Entro la data del **10 OTTOBRE 2019** il Comune trasmetterà il fabbisogno economico dei propri cittadini alla Regione Autonoma della Sardegna.

Art.5 – Modalità di determinazione del contributo

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A): Reddito ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%. L'ammontare del contributo è destinato a ridurre del 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B): Reddito ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 2.320,00.

L'entità dei contributi – che viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale - non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;

Canone annuo effettivo = € 3.600,00;

Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – Canone sopportabile.

Quindi Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Le domande presentate, salvo esclusione, verranno collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

Art.6 - Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone, unitamente ad una dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso.

Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratti di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi.

Art. 7 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 8. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'Ass. sociale Luciana Prato.

F.to Il Responsabile del Servizio.
Ass. Sociale PRATO LUCIANA